

Codice A1618A

D.D. 3 febbraio 2023, n. 46

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di impianto di un nuovo vigneto, nel Comune di S. Vittoria d'alba (CN), località Gottino. Richiedente: Azienda Agricola Morino Giovanni di Rozzi Federico (P. IVA 03636300042).**



**ATTO DD 46/A1618A/2023**

**DEL 03/02/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di impianto di un nuovo vigneto, nel Comune di S. Vittoria d'alba (CN), località Gottino. Richiedente: Azienda Agricola Morino Giovanni di Rozzi Federico (P. IVA 03636300042).

In data 19/09/2022 (ns. Prot. n. 111852), è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud dal Sig. Rozzi Federico, in qualità di rappresentante legale della ditta Azienda Agricola Morino Giovanni di Rozzi Federico, avente sede in S. Vittoria d'Alba (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per lavori di impianto di un nuovo vigneto in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a NCT nel Comune di S. Vittoria d'Alba (località Gottino), Fg. 2 Mappali 184 – 185 – 363 - 364, e interessante una superficie di 15.010 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 5.665 mc.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione tecnica generale
- > relazione geologico-geotecnica
- > planimetrie, profili e sezioni di progetto
- > documentazione fotografica.

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato

dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

L'intervento risulta inoltre essere esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.r. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e visto il parere geologico favorevole con prescrizioni espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), pervenuto in data 20/01/2023 (ns. Prot. n. 7627), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Dato atto altresì che il procedimento non si è concluso nei termini previsti per motivi in parte connessi alla riorganizzazione delle strutture regionali, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, n. 3/AMB;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018, n. 34;
- VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 19;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 08/07/2008, n. 23 e s.m.i., art. 17;

#### *determina*

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Sig.ra Boffa Isabella, in qualità di rappresentante legale della ditta Azienda Agricola Morino Giovanni di Rozzi Federico (P. IVA 03636300042), avente sede in legale in S. Vittoria d'Alba, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie per lavori di impianto di un nuovo vigneto nel Comune di S. Vittoria d'Alba (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie di 15.010 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 5.665 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di S. Vittoria d'Alba (località Gottino), Fg. 2 Mappali 184 – 185 – 363 - 364, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima;

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

*Prescrizioni di carattere generale:*

- 1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
- 2) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;
- 3) l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
- 4) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
- 5) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
- 6) questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
- 7) Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **36 (trentasei) mesi dalla data del presente Provvedimento Autorizzativo** e che i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- di dare atto che, vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- di dare atto che l'intervento autorizzato risulta essere esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.R. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al proponente, al Comune di S. Vittoria d'Alba e alla Stazione dei Carabinieri-Forestale di Alba.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei

provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL DIRIGENTE**

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo (\*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25 – 915 / 2022C

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica  
di protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Piemonte Sud - A1618A  
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta autorizzazione per modificazione del suolo per reimpianto vigneto nel Comune di Serralunga d'Alba, loc. Boscareto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici  
Richiedente: Ditta Beni di Batasiolo S.p.a..  
Parere geologico

VISTA l'istanza pervenuta in data 13/01/2023 ns. prot. 1312 da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR 45/89 per l'approvazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il RDL 3267/1923;

VISTA la legge regionale 09/08/1989 n. 45;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;

ESAMINATA la seguente documentazione:

- ✓ relazione tecnica;
- ✓ elaborati di progetto definitivo redatti dall'arch. jun Alessio Chiesa;
- ✓ relazione geologica redatta dal geol. Gabriele Margiaria.

PRESO ATTO CHE si prevedono movimenti terra per per il livellamento superficiale e la preparazione dell'area all'impianto del vigneto e per la realizzazione delle trincee drenanti (sommando scavi e riporti) pari a circa m<sup>3</sup> 5662 per una superficie in vincolo idrogeologico pari a circa m<sup>2</sup> 15010;

CONSIDERATO CHE

- il sottosuolo risulta costituito da sabbie debolmente cementate;
- non sono presenti aree inondabili;
- l'intervento risulta migliorativo per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico;

tutto ciò premesso,

Referenti:

Geol. L. Salsotto, tel. 335.7775424

luca.salsotto@regione.piemonte.it

Geol. A. Pagliero, tel. 335.1289606

[antonio.pagliero@regione.piemonte.it](mailto:antonio.pagliero@regione.piemonte.it)

Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO

☎ 0171 321911



**IL DIRIGENTE**

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001  
VISTO l'art. 17 della LR 23 del 28/07/2008

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza ai sensi della LR 45/89 ad effettuare, da parte della ditta Azienda agricola Morino Giovanni di Rozzi Federico, movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a circa m<sup>3</sup> 5662 per una superficie complessiva oggetto di trasformazione di circa m<sup>2</sup> 15010, sui terreni catastalmente individuati al foglio 2 particelle 184 – 185 – 363 – 364 del comune di S. Vittoria d'Alba .

Si raccomanda in ogni caso il rispetto del progetto allegato all'istanza e degli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologica – geotecnica (geol. Gabriele Margiaria), volti a garantire il mantenimento della stabilità anche in corso d'opera dell'intervento e delle seguenti prescrizioni:

- realizzazione degli interventi per la sistemazione del pendio e di regimazione / drenaggio delle acque superficiali e sotterranee nel rispetto della Tav. 3 stato di progetto;
- i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall'area e non potranno interessare corsi d'acqua;
- in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
- dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;
- eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Ing. Bruno IFRIGERIO**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

*Referenti:*

*Geol. L. Salsotto, tel. 335.7775424*

*luca.salsotto@regione.piemonte.it*

*Geol. A. Pagliero, tel. 335.1289606*

*[antonio.pagliero@regione.piemonte.it](mailto:antonio.pagliero@regione.piemonte.it)*

*Corso Kennedy, 7, 12100 CUNEO*

*☎ 0171 321911*